

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DETRAZIONI

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del funzionario addetto, oppure inviata per via telematica all'indirizzo [stipendi@amm.units.it](mailto:stipendi@amm.units.it); per posta o via fax (040 558 7887), firmata ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento (Art. 38 D.P.R. 445/2000). L'interessato potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (Legge 675/96 e D. Lgs. 196/2003).

L'Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (Artt. 71 e 72 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000)

**Contatti: Diaferio Rosaria Emanuela tel. 0405582951 [rosaria.diaferio@amm.units.it](mailto:rosaria.diaferio@amm.units.it)**

### 1.) DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (ART. 12 TUIR)

#### CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro **2.840,51** al lordo degli oneri deducibili, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.

#### FIGLI A CARICO

Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non superino la SOGLIA DI REDDITO prevista, al lordo degli oneri deducibili, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.

#### SOGLIA DI REDDITO

Fino a 24 anni **Euro 4.000,00** (Art. 1, commi 252-253, L. n. 205/2017)

Dai 25 anni **Euro 2.840,51**

Deve essere indicato per ogni figlio se:

- 1) portatore di handicap (ai sensi dell'art.3 della legge 5/2/1992 n.104).
- 2) di età inferiore ai 3 anni (specificare la data di nascita).

Si dovrà inoltre indicare la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo; 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali) secondo i seguenti criteri:

- a. in caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest'ultimo;
- b. se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato;
- c. in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. La circolare n.15 del 16/3/2007 dell'Agenzia delle Entrate, precisa che, l'accordo tra i genitori, può prevedere esclusivamente la ripartizione della detrazione nella misura del 50% o del 100% al genitore con reddito più elevato;
- d. nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50%

tra i genitori, o, previo accordo, attribuite al 100% al genitore con reddito più elevato (precisazioni della circolare n.15 Ag.Entrate);

- e. Se l'altro genitore manca (per decesso o stato di abbandono del coniuge certificato dall'autorità giudiziaria) o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge.

In presenza di almeno 4 figli è riconosciuta ai genitori (art. 12 comma 1bis TUIR) una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Si attende un Decreto del Ministero dell'Economia che dovrà indicare le modalità di erogazione. Il lavoratore deve richiedere espressamente l'applicazione della detrazione e indicare la percentuale di spettanza in base alla situazione giuridica del nucleo familiare (per esempio ordinario, separato, annullamento).

## **2.) DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA DEI SOGGETTI NON RESIDENTI E DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI**

### **(1) – Detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti (art. 1 comma 1324 L. 27/12/2006 n. 296)**

**Comma 1324.** - Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

#### **Il DM 2/8/2007 n. 149 stabilisce:**

**all'art.1** che i soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al DM 4/9/1996 (vedi Stati SEE in calce) possono attestare mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

- a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- b) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero

periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro;

- c) di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

**all'art.2** che per i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli indicati nell'articolo 1 l'attestazione di cui al medesimo art. 1 deve essere effettuata mediante:

- d) documentazione originale prodotta dall'autorità' consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- e) documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- f) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.

**(2) - Detrazioni per carichi di famiglia dei cittadini extracomunitari residenti in Italia (art.1 c. 1325 e 1326 L.27/12/2006 n. 296)**

**Comma 1325.** Per cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità' consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

**Comma 1326.** La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati. Tale norma è da ritenersi valida nel caso di cittadini extracomunitari residenti in Italia con familiari residenti all'estero. Infatti per i cittadini extracomunitari residenti in Italia, con familiari residenti in Italia, la circolare n. 15/2007 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per far valere le detrazioni sia sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nell'anagrafe della popolazione.

**2.) ALTRI FAMILIARI A CARICO**

Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori ad euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del Codice civile, che convivano con il contribuente o percepiscono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'ammontare della detrazione va ripartita "pro quota", tra coloro che ne hanno diritto.

**3.) DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 13 TUIR)**

La detrazione spetta per i redditi di lavoro dipendente di cui all'art.49 del TUIR (con esclusione di quelli indicati

nel comma 2, lettera a) e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR. La detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

Il lavoratore può richiedere al sostituto la non applicazione della detrazione di cui all'art.13 del TUIR nelle ipotesi in cui, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possa presumere di aver diritto ad una detrazione inferiore rispetto a quella che sarebbe riconosciuta dal sostituto.

#### **4.) REDDITO AGGIUNTIVO DA DICHIARARE**

Le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR sono calcolate in base al reddito complessivo del dipendente, cioè composto da tutti i redditi posseduti (ad esempio: prestazioni a pagamento, gettoni di presenza o altri redditi non pagati dall'Ateneo). Per applicare correttamente le detrazioni, il dipendente in possesso di altri redditi o che prevede di incamerarli nel corso dell'anno, li può comunicare nel quadro apposito previsto dal modello B (escluso il reddito dell'abitazione principale e le pertinenze). In mancanza di altra dichiarazione del reddito aggiuntivo si tiene conto solo di quanto corrisposto a titolo di stipendio.

#### **5.) RESIDENZA**

Ai fini dell'applicazione dell'esatta aliquota di addizionale regionale e comunale dovuta e del rilascio del modello CU con valori compatibili con l'esatto domicilio fiscale del contribuente, si raccomanda la segnalazione tempestiva del cambio di residenza.

#### **6.) Residenti all'estero (non residenti Schumacker)**

*(DM 21 settembre 2015 del MEF attuativo dell'articolo 24, comma 3 -bis del Tuir (D.P.R. 917 del 22/12/1986 e succ. modificazioni) previsto dall'articolo 7 della legge "europea" 161/2014)*

La legge europea 2013-bis ha modificato il regime di tassazione applicabile alle persone fisiche non residenti fiscalmente in Italia ma che producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo, applicando le medesime regole previste per i residenti a patto che non usufruiscano nel proprio Stato di residenza di analoghe agevolazioni. La disposizione, interessa i soggetti fiscalmente residenti nell'Ue oppure in uno Stato SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni.

#### **Stati SEE**

Paesi dell'Unione Europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al DM 4/9/1996:

Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Slovenia, Svezia, Ungheria.

